Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 2 novembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Puglia

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 ottobre 1981, n. **611**.

Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine per l'autorizzazione ad iniziare le opere, previsto dall'articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogato, da ultimo, con l'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è prorogato al 31 dicembre 1982.

Nel caso in cui le opere fossero state parzialmente eseguite, l'autorizzazione potrà essere concessa per la parte dell'immobile non ancora ripristinata.

Per la realizzazione delle opere di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 28 ottobre 1981, n. **612**.

Concessione di un contributo per il quinquennio 1981-85 all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Università degli studi di Bologna è concesso per il quinquennio 1981-85 un contributo di lire 100 milioni per l'anno 1981 e di lire 150 milioni rispettivamente per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e di ricerca previste dalle convenzioni tra l'Università stessa e il John Hopkins University Bologna Center.

Gli enti universitari di cui al comma precedente provvedono, all'inizio e al termine di ogni anno accademico, alla trattazione delle questioni di comune interesse anche al fine di coordinare le rispettive iniziative e di favorire il reciproco utilizzo delle strutture didattiche e scientifiche degli enti medesimi.

Il John Hopkins University Bologna Center curerà direttamente la gestione delle attività per le iniziative di cui al presente articolo. Il controllo contabile della gestione è demandato alla Università di Bologna.

Con apposita convenzione gli studenti del John Hopkins University Bologna Center potranno essere autorizzati a partecipare alle attività sportive dell'Università di Bologna usufruendo all'uopo delle relative attrezzature.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1981, n. **613**.

Misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare le misure occorrenti per consentire l'erogazione di anticipazioni sulle somme dovute, a titolo di indennità, al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, le somme riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette a titolo di indennità e relativi assegni supplementari di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, possono essere utilizzate dai dirigenti degli

uffici stessi, fino al 31 dicembre 1982, per corrispondere al rispettivo personale anticipazioni sui pagamenti delle indennità previste dagli articoli 1, 4, 6 e 7 di detta legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni. A tal fine è consentito il trasferimento delle somme riscosse a titolo di indennità e di relativi assegni supplementari da un ufficio all'altro della predetta amministrazione.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile anche per le missioni di durata inferiore alle 24 ore.

Le modalità per la corresponsione delle anticipazioni e per il successivo reintegro dell'erario sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 23

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 23 settembre 1981.

Determinazione dei canoni e delle tariffe dovuti dalla utenza italiana per l'utilizzazione del servizio di trasmissione dati intercontinentale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli articoli 1 e 8 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P., approvata con decreto ministeriale 7 agosto 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 dell'11 novembre 1980, che disciplina il servizio di trasmissione dati su rete telefonica a commutazione e su circuiti ad uso esclusivo;

Considerato che in campo internazionale è già attivo da tempo il servizio intercontinentale di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e che a tal fine sono state realizzate apposite reti di telecomunicazioni alle quali possono accedere gli utenti dei Paesi esteri interessati;

Avvertita la necessità, essendo ormai superata la fase sperimentale, di procedere alla regolarizzazione del servizio in Italia;

Riconosciuta l'esigenza di fissare i canoni e le tariffe di percezione sull'utenza italiana in base alle raccomandazioni ed ai principi della CEPT con particolare riferimento alle indicazioni fornite dal sottogruppo TRD (tariffe reti dati) nella riunione tenuta a Parigi dal 28 al 30 ottobre 1980;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 aprile 1981, con il quale è stato fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe e i canoni dovuti dall'utenza italiana per l'utilizzazione del servizio intercontinentale di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, relativamente alle relazioni tra l'Italia ed i Paesi extraeuropei — eccetto Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia — sono determinati come segue:

fr. oro 0.50 per minuto (o frazione) di connessione;

fr. oro 0.30 per ogni 1000 caratteri (o frazione) trasmessi e/o ricevuti;

lire mensili 10.000 per ogni indirizzo di utente memorizzato.

Oltre alle predette somme, l'utenza, che accede a mezzo di circuiti commutati, è tenuta a corrispondere, per ogni minuto (o frazione) di utilizzazione del modem installato presso il nodo di commutazione, i seguenti importi:

L. 9,20 fino al 30 maggio 1981;

L. 11,10 dal 1° giugno 1981.

Gli importi espressi in franchi oro sono convertiti in lire italiane secondo il controvalore in vigore.

Art. 2.

In aggiunta alle tariffe ed ai canoni di cui al precedente art. 1, l'utente è tenuto a corrispondere per l'accesso al nodo le tariffe e i canoni in vigore in ambito nazionale per la trasmissione dati effettuata, rispettivamente, su rete telefonica a commutazione e a mezzo di circuito ad uso esclusivo.

Art. 3.

Per le connessioni tra l'Italia ed i Paesi del regime extraeuropeo effettuate a mezzo di collegamenti diretti,

le quote-parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi oro, sono stabilite per ciascun minuto di connessione e per chilocarattere come segue:

Per traffico di partenza Fr. oro		Per traffico di arrivo Fr. oro	
per min.	per chilocarat.	per min.	per chilocarat.
0.25	0.15	0.25	0.15

Le quote-parti di tassa di pertinenza italiana per le connessioni effettuate attraverso centri di transito esteri, su vie alternative, di trabocco e di soccorso, variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Per quanto riguarda il traffico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani la quota-parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a fr. oro 0.033 per minuto di connessione e a fr. oro 0.02 per ogni 1000 caratteri trasmessi e/o ricevuti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1981
Registro n. 31 *Poste, foglio n.* 308

(6275)

DECRETO 9 ottobre 1981.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 16 giugno 1980 per l'esecuzione dei lavori e delle opere principali ed accessorie e per il compimento delle espropriazioni riguardanti la costruzione della nuova centrale telefonica sociale nel comune di Sommacampagna.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visti il regio decreto 22 febbraio 1936, n. 645, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ed inerenti norme regolamentari;

Vista la convenzione del 21 ottobre 1964 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive convenzioni aggiuntive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 12 novembre 1980, di urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori e delle opere principali ed accessorie, nonché delle espropriazioni riguardanti la costruzione della nuova centrale telefonica sociale in comune di Sommacampagna (Verona);

Vista l'istanza e la documentazione prodotta in data 24 luglio 1981 dalla società S.I.P., intesa ad ottenere una proroga del termine 30 novembre 1981, contenuto nel decreto ministeriale 16 giugno 1980, in quanto l'inizio dei lavori suddetti (di durata preventivata di quindici mesi) e l'avvio delle preliminari formalità di espropriazione sono stati ritardati a causa di impreviste difficoltà di carattere procedurale-amministrativo, per cui la occupazione di urgenza del terreno interessato ha potuto attuarsi solo nel luglio 1981;

Ritenute giustificate le motivazioni addotte dalla S.I.P. per cui si rende necessario, per le ragioni suesposte, prorogare il termine, previsto dal decreto ministeriale 16 giugno 1980, al 30 novembre 1983, per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine 30 novembre 1983 per l'esecuzione dei lavori e delle opere principali ed accessorie e per il compimento delle espropriazioni riguardanti la costruzione della nuova centrale telefonica sociale nel comune di Sommacampagna (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1981

Il Ministro: GASPARI

(6236)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 ottobre 1981.

Determinazione delle condizioni e delle modalità per l'erogazione di prestiti agrari di esercizio in forma cambiaria

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6, primo comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale i prestiti di cui all'art. 2 della stessa legge sono effettuati mediante sconto di cambiale agraria;

Visto l'art. 11, primo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 403, il quale prevede che taluni prestiti di esercizio di cui al citato primo comma dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono effettuati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente agrario secondo la preferenza manifestata dal richiedente;

Considerato che con decreto interministeriale del 27 dicembre 1979, e successivi è stato previsto che il tasso annuo di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio sia calcolato in via posticipata qualunque sia la forma tecnica di effettuazione;

Considerato che l'equivalenza finanziaria delle operazioni effettuate nella forma dell'apertura del conto corrente agrario e nella forma cambiaria è assicurata

attraverso l'applicazione a queste ultime della formula dello sconto razionale per il calcolo dei relativi interessi;

Ritenuto che, in relazione alla posizione assunta da alcune regioni le quali hanno subordinato la concessione del concorso negli interessi al rilascio delle cambiali al fine di assicurare l'erogazione dei prestiti nel loro importo integrale, taluni istituti di credito hanno effettuato operazioni di credito agrario di esercizio in forma cambiaria mediante rilascio di cambiali di importo comprensivo del capitale e degli interessi;

Ritenuto che tale forma di effettuazione dei prestiti agrari di esercizio può essere consentita nell'ambito della stessa forma tecnica di perfezionamento delle operazioni predette prevista dal menzionato art. 6, primo comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di regolamentare con apposite disposizioni la cennata forma di erogazione cambiaria dei prestiti agrari di esercizio, anche al fine di evitare comportamenti difformi da parte delle istituzioni creditizie nel particolare settore;

Considerato che la citata legge n. 403 è modificativa ed integrativa della normativa di cui alla legge n. 1760 sopra citata, per cui per la emanazione delle predette norme regolamentari può farsi ricorso alla facoltà contemplata dall'art. 26 della stessa legge n. 1760 che conferisce al Ministro dell'agricoltura (già per l'economia nazionale) di concerto con quello delle finanze, l'autorizzazione ad emanare le norme di regolamento per l'esecuzione della ripetuta legge n. 1760;

Visto l'art. 14, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni a termine del quale tutte le attribuzioni concernenti la materia del credito e del risparmio, già deferite ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, sono devolute al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Ministro del tesoro sentito lo stesso Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto in particolare l'ultimo comma dell'art. 14 del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale i provvedimenti per i quali è necessaria la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio possono, in caso d'urgenza, essere adottati dal Ministro del tesoro dando poi di essi comunicazione al predetto Comitato alla sua prima adunanza;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Articolo unico

A fronte dei prestiti agrari di esercizio perfezionati in forma cambiaria possono essere anche rilasciati effetti comprensivi del capitale e dell'ammontare degli interessi relativi, ferma restando la vigente legislazione in materia di credito agrario prevista dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6230)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 17 settembre 1981.

Valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare alla importazione ed alla esportazione.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 25 novembre 1946, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito con modifiche nella legge 26 settembre 1955, n. 852, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 28 dicembre 1967, concernente il valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare bancari all'importazione e all'esportazione;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modifiche, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi doganali;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 agosto 1977, relativo alla sostituzione dei moduli di denunce e benestare bancari allegati al decreto ministeriale 20 novembre 1967, concernente « Valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione »;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975, concernente « Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci » e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 16 giugno 1976 concernente « Regime delle importazioni delle merci » e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero »;

Ritenuta la necessità di provvedere all'aumento dei limiti di valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie, nonché di quelle ammesse a procedura speciale e alla modifica dei termini di validità dei moduli di denuncia e benestare bancario nonché all'inserimento in essi di nuovi elementi di rilevazione;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni e le esportazioni di merci di valore superiore a lire 5 milioni sono consentite dalle dogane su presentazione di denunce e benestare bancari rilasciati dalle banche abilitate.

Le importazioni e le esportazioni di merce di valore non superiore a lire 5 milioni, fermo restando l'obbligo di rispettare i termini di regolamento previsti dalle norme valutarie pro-tempore vigenti, sono effettuate senza presentazione alle dogane di denunce e benestare bancari.

In casi particolari, il Ministero del commercio con l'estero può limitare il rilascio della denuncia e benestare bancario di cui al primo comma del presente articolo all'Ufficio italiano dei cambi e/o alle sue rappresentanze presso la Banca d'Italia, come può autorizzare singole aziende di credito a rilasciare benestare bancari per operazioni normalmente riservate all'Ufficio italiano dei cambi e/o alle sue rappresentanze presso la Banca d'Italia.

Art. 2.

Le denunce e benestare bancari di cui al precedente art. 1, denominati « Mod. A/Import » e « Mod. A/Esport », devono essere compilati in conformità dei modelli 1 e 2 annessi al presente decreto e possono essere rilasciati, salva diversa determinazione del Ministero del commercio con l'estero, solo a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in Italia o nella Repubblica di San Marino.

Art. 3.

Le denunce e benestare bancari hanno una validità di giorni novanta dalla data della loro emissione, ovvero validità non superiore a quella delle autorizzazioni ministeriali quando prescritte.

Dette denunce e benestare bancari sono utilizzabili, anche frazionatamente, per il compimento di operazioni doganali in numero non superiore a otto.

In caso di mancato ovvero parziale utilizzo entro i termini di validità sopra richiamati, i documenti medesimi debbono essere restituiti, a cura degli operatori interessati, alla banca emittente per il rilascio di nuovi moduli in sostituzione od a completamento degli stessi.

Art. 4.

Le denunce e benestare bancari sono compilate in quattro esemplari contrassegnati da numeri progressivi da 1 a 4, ciascuno dei quali deve essere firmato dall'operatore interessato o da suo rappresentante autorizzato e dalla banca emittente.

L'esemplare contrassegnato con il n. 4 è trattenuto agli atti della banca emittente; gli altri tre sono consegnati dalla banca all'operatore o al suo rappresentante autorizzato che deve presentarli alla dogana all'atto dell'importazione e dell'esportazione, unitamente ad una copia della fattura e, quando prescritte, delle autorizzazioni ministeriali.

La dogana, riscontrata la concordanza dei dati apposti sui modelli A/Import o A/Esport con la dichiarazione doganale ed effettuati gli adempimenti d'istituto, provvede ad apporre sui vari esemplari, sull'apposito spazio, le attestazioni di scarico convalidandole con il timbro e con la firma del funzionario addetto; trattiene per le proprie evidenze l'esemplare contrassegnato con il n. 3; restituisce all'operatore interessato o suo rappresentante gli esemplari contrassegnati con i numeri 1 e 2.

Ove lo scarico sia parziale, la dogana differisce la restituzione prevista dal comma precedente al momento in cui l'operatore effettua l'ultimo scarico, fermi comunque restando i termini di validità dei modelli A/Import ed A/Esport di cui al precedente art. 3.

L'operatore interessato o il suo rappresentante sono tenuti ad inoltrare immediatamente alla banca indicata sui modelli A/Import ed A/Esport gli esemplari numeri 1 e 2 restituiti dalla dogana, muniti delle attestazioni di scarico convalidate dal timbro e dalla firma del funzionario addetto.

Art. 5.

Le denunce e benestare bancari possono essere utilizzati, senza il preventivo visto della banca abilitata prescelta dall'operatore, sempre che le sottostanti operazioni siano eseguibili entro i termini rimessi alla iniziativa bancaria, nei casi in cui il valore della merce oggetto dell'importazione o dell'esportazione superi lo importo di lire 5 milioni e non ecceda il limite di lire 50 milioni, oppure, per qualsiasi valore, quando trattasi di:

1) importazioni di legname resinoso e cascami di segheria provenienti da paesi limitrofi all'Italia;

2) importazione di bestiame vivo da qualsiasi provenienza;

3) importazione di fosfati;

4) esportazione di prodotti ortofrutticoli, volativi domestici, conigli e cacciagione, qualunque sia la forma di vendita;

5) importazioni ed esportazioni « contro assegno » di qualsiasi merce effettuate per il tramite delle Ferrovie dello Stato;

6) importazioni ed esportazioni diverse da quelle sopra indicate espressamente autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero.

Le denunce di cui al primo comma del presente articolo si compongono di quattro esemplari contrassegnati da numeri progressivi da 1 a 4 e contraddistinti dalla dicitura « Procedura Speciale ».

Art. 6.

Le denunce di cui al precedente art. 5 vengono assegnate dall'Ufficio italiano dei cambi alle banche abilitate e devono essere compilate in conformità dei modelli 3 e 4 annessi al presente decreto e firmati dall'operatore interessato o da suo rappresentante autorizzato.

Le banche abilitate possono consegnare i predetti modelli agli operatori interessati e loro rappresentanti autorizzati, nonché agli spedizionieri doganali e alle case di trasporto e spedizione che possono utilizzare gli stessi per l'esecuzione delle operazioni loro affidate.

Sui modelli predetti la banca dovrà indicare la ragione sociale dell'operatore interessato, ovvero, nel caso di consegna agli spedizionieri doganali o alle case di trasporto e spedizione, la ragione sociale degli stessi nelle apposite caselle.

Per quanto concerne lo smistamento dei vari esemplari, l'esemplare n. 4 è trattenuto agli atti della banca che consegna il modello, ai fini delle evidenze utili per quanto disposto nel successivo paragrafo.

Entro centoventi giorni dalla data di consegna gli operatori, gli spedizionieri doganali e le case di trasporto e spedizione dovranno comunicare lo stato di utilizzo dei modelli ricevuti alla banca che li ha consegnati, la quale provvederà a costituire una nuova evidenza per i successivi centoventi giorni per quelli non utilizzati e non restituiti.

Eventuali inadempienze in ordine alla comunicazione di che trattasi dovranno essere segnalate all'Ufficio italiano dei cambi.

La validità dei moduli, l'utilizzo in dogana e i successivi adempimenti sono regolati dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 7.

La « procedura speciale » indicata al precedente art. 5 si applica anche all'importazioni delle merci indicate dal Ministero del commercio con l'estero nella lista allegata al presente decreto quando, giunte al confine terrestre, la competente dogana lo ritenga necessario per evitare ritardi nell'inoltro di merci deperibili oppure per snellire il traffico di frontiera.

Nei casi di urgenza riconosciuta dalle dogane l'operatore interessato che non sia in grado per giustificati motivi di produrre all'atto dell'operazione doganale il prescritto modulo valutario, munito del visto bancario, può essere ammesso alla presentazione del modulo di « procedura speciale », fermo restando l'obbligo di esibire le autorizzazioni ministeriali e di osservare altri particolari adempimenti, se prescritti.

Art. 8.

Le denunce e benestare bancari possono essere utilizzate, senza il preventivo visto della banca abilitata, per le importazioni ed esportazioni di qualsiasi ammontare effettuate dagli operatori autorizzati ad avvalersi della procedura semplificata di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 9.

Le denunce e benestare bancari rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e ancora nei termini di validità restano utilizzabili in dogana.

Art. 10.

Nella definizione di « denuncia e benestare bancario » di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981 e recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », devono considerarsi soppresse le parole « . . . ovvero dagli spedizionieri . . . ».

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito con legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Art. 12.

Sono abrogati:

il decreto ministeriale 20 novembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323, 28 dicembre 1967, concernente il valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare bancari all'importazione ed all'esportazione;

il decreto ministeriale 29 luglio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217, del 10 agosto 1977, relativo alla sostituzione dei moduli di denunce e benestare bancari allegati al decreto ministeriale 20 novembre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1982.

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

ALLEGATO

LISTA DELLE MERCI LA CUI IMPORTAZIONE ATTRAVERSO IL CONFINE TERRESTRE PUO' ESSERE CONSENTITA DALLE DOGANE CON LA « PROCEDURA SPECIALE » PREVISTA DALL'ART. 5.

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate; pollame vivo o macellato.
Pesci freschi, refrigerati, congelati o surgelati (ivi compresi i filetti di cui alle voci doganali 10.04 C-1 e 16.04 (G-I).
Pesci semplicemente salati o con salamoia, affumicati o secchi.
Latte fresco per uso alimentare.
Burro.
Formaggi in genere.
Uova in guscio fresche e conservate.
Prodotti ortofrutticoli freschi refrigerati congelati o surgelati.
Prodotti ortofrutticoli allo stato secco, compresi i datteri.
Patate da seme o da consumo.
Orzo, segala, malto.
Foraggi e mangimi per bestiame (compreso latte in polvere per uso zootecnico, previa denaturazione - V.D. 04.02 A-II).
Spato fluore (V.D. 25.31), magnesite calcinata, magnesite oleata (V.D. 25.19).
Carbon fossile, ligniti, carbon coke.
Concimi chimici e naturali.
Essenze legnose (comprese quelle di legni di faggio, rovere, noce e di altre qualità).
Pelli bovine.
Legna da ardere, carbone vegetale.
Legname resinoso anche se proveniente da paesi diversi da quelli limitrofi all'Italia.
Cellulosa e pasta di legno, cartaccia da macero.
Materiali refrattari (V.D. 69.02).
Vetro in lastre.
Prodotti siderurgici di cui alle voci doganali 73.03, 73.04, 73.05, 73.06 e 73.17.

MODELLO 1

Mod. A Import
(Ediz. 1981)

PAESE { di origine della merce ....
di provenienza della merce ....
creditore .... }

PAESE CREDITORE

IMPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N.

con impegno di regolamento in ....

.... (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo) .... N. posizione meccanografico o codice fiscale

può importare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .... le merci sottoindicate

per .... e con pagamento ....

Esportatore Estero : .... (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura : .... Scadenza impegno : ....

.... Domiciliata N.

Licenza Ministero Finanze del .... N. .... valida fino al ....

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al ....

Banca

Piazza

Importo della fattura			
	Costo merce	....	Quantità e qualità della merce ....
	Nolo	....	....
	Assicuraz.	....	....
	Totale	....	....
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		....	....
	Importo netto	....	.... Tariffa doganale N. ....

Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Note : ....

....

....

COD. VAL. REGOLAM.

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta pagata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note
....	....	....	....	....

Firma della Banca ....

DATA ULT. OP. DOG.

M	A

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

....
(data e firma dell'importatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data ....

Timbro ....

Firma ....

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta pagata	Note	Data	Valuta pagata	Note

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				
1° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
3° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
4° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
5° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
6° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
7° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
8° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)

MODELLO 2

Mod. A Esport
(Ediz. 1981)

PAESE { di destinazione della merce ....
PAESE { debitore ....

PAESE DEBITORE

ESPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N.

con impegno di regolamento in ....

.... (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo) .... N. posizione meccanografico o codice fiscale

può esportare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .... le merci sottoindicate

per .... e con pagamento ....

Destinatario: .... (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura: .... Scadenza impegno: ....

.... Domiciliata N.

Licenza Ministero Finanze del .... N. .... valida fino al ....

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al ....

Importo della fattura	Costo merce	....	Quantità e qualità della merce ....
	Nolo	....	....
	Assicuraz.	....	....
	Totale	....	....
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		....	....
Importo netto		....	.... Tariffa doganale N. ....
			Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Banca

Piazza

Note: ....

COD. VAL. REGOLAM.

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta introitata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note
....	....	....	....	....

Firma della Banca ....

DATA ÚLT. OP. DOG.

M	A

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

.... (data e firma dell'esportatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data ....

Timbro ....

Firma ....

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta introitata	Note	Data	Valuta introitata	Note

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				
1° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
3° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
4° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
5° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
6° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
7° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)
8° scarico			definitiva / temporanea N. ____	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ____	(Firma del funzionario addetto)

MODELLO 3

PROCEDURA SPECIALE

Mod. A Import
(Ediz. 1981)

Banca ....
(Ragione sociale e sede)
....

Spedizioniere ....
(Ragione sociale)
....
(Sede)

PAESE { di origine della merce ....
di provenienza della merce ....
creditore ....

PAESE CREDITORE

IMPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N.

con impegno di regolamento in ....

.... (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo) .... N. posizione meccanografico o codice fiscale

può importare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .... le merci sottoindicate.

per .... e con pagamento ....

Esportatore Estero: ....
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura: .... Scadenza impegno: ....

.... Domiciliata N.

Licenza Ministero Finanze del .... N. .... valida fino al ....

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al ....

Banca

Piazza

Importo della fattura			
	Costo merce	....	Quantità e qualità della merce ....
	Nolo	....	....
	Assicuraz.	....	....
	Totale	....	....
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		....	....
Importo netto		....	.... Tariffa doganale N. ....

Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Note: ....
....
....

COD. VAL. REGOLAM.

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta pagata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note
....	....	....	....	....

Firma della Banca ....

DATA ULT. OP. DOG.

M	A

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

....
(data e firma dell'importatore)

Visto della Banca in sede di regolamento per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data ....

Timbro ....

Firma ....

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta pagata	Note	Data	Valuta pagata	Note

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				
1° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
3° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
4° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
5° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
6° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
7° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
8° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)

MODELLO 4

PROCEDURA SPECIALE

Mod. A Esport
(Ediz. 1981)

Banca ....
(Ragione sociale e sede)
....

Spedizioniere ....
(Ragione sociale)
....
(Sede)

PAESE { di destinazione della merce .... debitore ....

PAESE DEBITORE

ESPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N.

con impegno di regolamento in ....

.... (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

N. posizione meccanografico o codice fiscale

può esportare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .... le merci sottoindicate

per .... e con pagamento ....

Destinatario: ....
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura: .... Scadenza impegno: ....

....
Domiciliata N.

Licenza Ministero Finanze del .... N. .... valida fino al ....

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al ....

Banca

Piazza

Importo della fattura	Costo merce	....	Quantità e qualità della merce ....
	Nolo	....	....
	Assicuraz.	....	....
	Totale	....	....
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		....	....
Importo netto		....	.... Tariffa doganale N. .... *Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra queste e il numero di tariffa.*

Note: ....

....

....

COD. VAL. REGOLAM.

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta introitata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note
....	....	....	....	....

Firma della Banca ....

DATA ULT. OP. DOG.

M	A

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

....
(data e firma dell'esportatore)

Visto della Banca in sede di regolamento per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data ....

Timbro ....

Firma ....

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta introitata	Note	Data	Valuta introitata	Note

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				Timbro della Dogana
1º scarico			definitiva / temporanea N. ______	
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
2º scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
3º scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
4º scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
5º scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
6º scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
7º scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
8º scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)

(6222)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 ottobre 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo cooperativo Avvenire - Soc. coop. a r.l. », in Cassago Brianza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria del 29 dicembre 1980 effettuata a carico del «Circolo cooperativo Avvenire - Soc. coop. a r.l. », con sede in Cassago Brianza (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Circolo cooperativo Avvenire - Soc. coop. a r.l. », con sede in Cassago (Como), costituita per rogito notaio A. Strada di Merate in data 14 dicembre 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Pietro Sanfelice ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1981

Il Ministro: Di Giesi

(6252)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 agosto 1981, n. **614**.

Autorizzazione alla casa militare « Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, ad accettare un legato.

N. 614. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, la casa militare « Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali, in Turate (Como), viene autorizzata ad accettare il legato di lire due milioni in numerario, disposto dal generale Luigi Pettinari con testamento pubblico 25 settembre 1976, pubblicato in data 29 dicembre 1976, n. 43981/11144 di repertorio, a rogito dott. Paolo Consolandi, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1981
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 160

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2994/81 della commissione, del 20 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2995/81 della commissione, del 20 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2996/81 della commissione, del 19 ottobre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2997/81 della commissione, del 20 ottobre 1981, che modifica gli allegati del regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2998/81 della commissione, del 20 ottobre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2999/81 della commissione, del 20 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 300 *del* 21 *ottobre* 1981.

(293/C)

Regolamento (CEE) n. 3000/81 del Consiglio, del 10 ottobre 1981, che stabilisce, per il 1981, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer.

Regolamento (CEE) n. 3001/81 del Consiglio, del 10 ottobre 1981, che dispone talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia.

Pubblicati nel n. L 304 *del* 24 *ottobre* 1981.

(294/C)

Regolamento (CEE) n. 3002/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3003/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, che modifica, per quanto riguarda il raccolto 1981, il regolamento (CEE) n. 1724/80 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3004/81 della commissione, del 21 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3005/81 della commissione, del 21 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3006/81 della commissione, del 21 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3007/81 della commissione, del 21 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3008/81 della commissione, del 21 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3009/81 della commissione, del 20 ottobre 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3010/81 della commissione, del 21 ottobre 1981, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1978/80 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980.

Regolamento (CEE) n. 3011/81 della commissione, del 21 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2118/74 che fissa le modalità d'applicazione del sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3012/81 della commissione, del 19 ottobre 1981, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 3013/81 della commissione, del 19 ottobre 1981, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Gambia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3014/81 della commissione, del 21 ottobre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3015/81 della commissione, del 21 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3016/81 della commissione, del 21 ottobre 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 301 *del 22 ottobre* 1981.

(295/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Martedì 13 ottobre 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Sheik Abdulla Mohamed Mohamud, ambasciatore della Repubblica democratica somala il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6073)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T., con sede in Milano, per tutte le unità nazionali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel montaggi, con sede in Milano, per tutte le unità nazionali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6277)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1981, i poteri conferiti al dott. Michele Grippa, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto, sono stati prorogati fino al 25 gennaio 1982.

(6225)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nel « X Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento - Simei », in Milano.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « X Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento - Simei », che avrà luogo a Milano dal 12 al 18 novembre 1981.

(6278)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Confezioni Essevu di Sarti Paola e Tanini Giuliana, in Stia

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 20.350.000; dovuto dalla S.n.c. Confezioni Essevu di Sarti Paola e Tanini Giuliana, in Stia (Arezzo), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre c.a., con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Arezzo è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6279)

Rettifica di decreto riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vercelli.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 42785, è stato precisato, a rettifica del precedente decreto ministeriale 22 aprile 1981, n. 40762, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 22 maggio 1981, che il terreno demaniale sclassificato col predetto decreto è segnato nel catasto del comune di Vercelli al foglio 92, particella 130b, per una superficie di mq 11, anziché al foglio 92, particella 130a, per una superficie di mq 11,39.

(6266)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di parassitologia medica . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(6295)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 33-34 del 16-23 agosto 1979 parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1979, registro n. 35 Istruzione, foglio n. 180, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1976, registro n. 9 Istruzione, foglio n. 167.

(6269)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 33-34 del 16-23 agosto 1979 parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1979, registro n. 35 Istruzione, foglio n. 181, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1977, registro n. 33 Istruzione, foglio n. 196.

(6270)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1981, n. 67.

Norme di rifinanziamento, di interpretazione autentica e di modifica delle disposizioni regionali recanti provvidenze per prevenire e risarcire i danni causati al settore agricolo da eccezionali avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 91 *dell'8 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 846.500.000.

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'art. 2-*bis* della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 139.000.000.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 331 milioni.

Art. 4.

Gli agricoltori, singoli o associati, che abbiano ricevuto in comodato i ricoveri previsti dall'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, possono presentare domanda di contributo di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, per le spese occorrenti per la riparazione dei ricoveri medesimi.

La disposizione di cui al comma precedente si applica alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sono ammessi al contributo di cui ai commi precedenti anche i lavori di riparazione effettuati dagli agricoltori comodatari prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

In via di interpretazione autentica per «perdita non inferiore al 20 per cento della produzione lorda vendibile totale» di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, si intende anche quella causata cumulativamente da più calamità naturali o eccezionali avversità verificatesi nella stessa annata agraria.

Art. 6.

I finanziamenti disposti dalla presente legge potranno essere utilizzati anche per domande di contributi relative a campagne agrarie anteriori a quella in corso.

Art. 7.

La spesa di L. 846.500.000 autorizzata dal precedente art. 1 fa carico al cap. 7241 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di L. 846.500.000 per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di L. 846.500.000 si fa fronte come segue:

per L. 716.500.000 mediante storno di pari importo dal cap. 7332 — corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con il decreto dell'assessore all'agricoltura n. 67 del 23 febbraio 1981, istitutivo peraltro del capitolo medesimo — del precitato stato di previsione;

per le restanti lire 130 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 7254 — corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 — del più volte citato stato di previsione.

Art. 8.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 2 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7354 con la denominazione: « Contributi per gli interventi previsti dall'art. 2-*bis* della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 139 milioni per l'esercizio 1981.

Art. 9.

La spesa di lire 331 milioni prevista dal precedente art. 3 fa carico al cap. 7242 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 331 milioni per l'esercizio 1981.

Art. 10.

All'onere complessivo di lire 470 milioni autorizzato dai precedenti articoli 8 e 9 si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 7254 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981; di detto importo la somma di lire 220 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 settembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1981, n. 68.

Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 91 *dell'*8 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OGGETTO E FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

Principi generali

La Regione riconosce nella cultura un valore essenziale e un insostituibile strumento di libertà e di civiltà.

A tal fine: favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali riconoscendone la funzione di momenti essenziali e autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana; promuove e coordina, nel rispetto dei principi fondamentali del pluralismo, ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale.

Art. 2.

Settori di intervento

Per il raggiungimento delle finalità enunciate all'articolo precedente l'amministrazione regionale promuove direttamente e sostiene mediante l'erogazione di contributi e finanziamenti le seguenti attività:

a) le attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive;

b) le attività di promozione culturale: produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;

c) le attività culturali a carattere celebrativo, le attività espositive di particolare rilevanza e significato a livello regionale, nonché le attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli-Venezia Giulia fuori del territorio regionale;

d) le attività intese allo sviluppo degli scambi culturali e le attività giovanili internazionali di natura culturale;

e) le attività volte alla tutela e alla valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle altre lingue e cultura locali.

Art. 3.

Criteri di priorità

I contributi sono assegnati con priorità per le iniziative e manifestazioni intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

promuovere la diffusione della cultura nel mondo della scuola e del lavoro;

favorire, oltreché una autonoma capacità di produzione culturale, la diffusione delle attività culturali più qualificate e dei normali circuiti culturali anche presso le comunità residenti in aree geografiche periferiche, sfavorite o escluse dai medesimi;

favorire il pieno inserimento della Regione in una più vasta rete di scambi culturali e scientifici con le regioni circostanti e, in genere, con i Paesi europei;

incoraggiare, nel settore dello spettacolo e dell'arte, le forme di sperimentazione di particolare rilievo, nonché le iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.

L'amministrazione regionale promuove, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione al piano regionale di sviluppo, uno specifico piano degli interventi a favore delle attività culturali, con aggiornamento annuale.

Detto piano è basato sulla ricognizione annuale delle istituzioni culturali esistenti nella Regione e delle loro attività. Tali risultanze, riordinate in una specifica anagrafe culturale regionale, sono dalla giunta regionale messe a disposizione delle province e dei comuni, in quanto rilevante strumentazione operativa per la determinazione dei propri interventi.

Il piano è elaborato sentita la commissione regionale per la cultura.

Art. 4.

Qualificazione operatori culturali

La Regione promuove la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori culturali avvalendosi degli strumenti di formazione professionale previsti dalla vigente normativa, nonché della collaborazione delle università della Regione.

Art. 5.

Commissione regionale per la cultura

E' istituita, presso la direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, la commissione regionale per la cultura.

La commissione svolge funzioni consultive e propositive.

In particolare la commissione:

fornisce indicazioni sugli indirizzi generali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali e sul piano previsto all'art. 3;

predispone criteri per la selezione delle domande di contributo presentate da enti locali, istituzioni e associazioni;

formula pareri sull'ammissibilità delle iniziative e manifestazioni alle provvidenze della presente legge sulla base dei programmi proposti dai singoli richiedenti;

esprime pareri sulle iniziative culturali promosse direttamente dall'amministrazione regionale;

formula proposte per l'esercizio delle funzioni spettanti alle amministrazioni provinciali di cui al successivo titolo VIII;

formula proposte e giudizi sui problemi generali e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione.

Art. 6.
Commissione regionale per la cultura: composizione

La commissione regionale per la cultura è composta:

a) dall'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali che la presiede;

b) dai presidenti delle province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine o dagli assessori alle attività o alle istituzioni culturali;

c) da cinque membri designati dall'ANCI regionale;

d) dai rettori delle università della Regione o loro delegati;

e) dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato;

f) dal soprintendente ai beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia;

g) da tre rappresentanti della federazione regionale sindacale unitaria di cui uno appartenente alla categoria dei lavoratori dello spettacolo;

h) da un rappresentante dell'AGIS;

i) da otto rappresentanti di istituzioni ed associazioni culturali, tra le più significative del Friuli-Venezia Giulia, di cui almeno due appartenenti alla minoranza slovena, designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali;

l) dal direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;

m) dal direttore del servizio delle attività culturali;

n) dal capo ufficio stampa e pubbliche relazioni della presidenza della giunta regionale;

o) dal direttore del servizio del turismo;

p) dal direttore del servizio delle attività ricreative e sportive;

q) da un dirigente della segreteria generale della giunta regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

La commissione regionale per la cultura dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Essa si può articolare in gruppi di lavoro, a carattere permanente o temporaneo, per la disamina di problemi specifici o di singoli progetti.

Ogni volta sia ritenuto utile, il presidente potrà partecipare ai lavori della commissione rappresentanti di amministrazioni, enti, ed associazioni interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività della commissione.

I componenti la commissione regionale per la cultura che, per qualsiasi causa vengano a mancare nel corso del quinquennio in cui è in carica l'organismo consultivo, sono sostituiti, su indicazione degli enti che li avevano designati, secondo la procedura prevista per la nomina e durano in carica per il restante periodo.

Titolo II

ATTIVITÀ MUSICALI, TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE ED AUDIOVISIVE

Art. 7.
Attività musicali

La Regione tutela la musica e la danza quali strumenti di formazione culturale e sociale della comunità e ne promuove la più ampia diffusione.

A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative tendenti allo sviluppo della musica e della danza, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio musicale e alla ricerca sperimentale.

Art. 8.
Soggetti

Possono beneficiare delle provvidenze regionali:

a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzano iniziative di musica e di danza;

b) gli istituti di formazione musicale, di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nel campo della musica e della danza;

c) le istituzioni lirico-concertistiche, gli enti, le associazioni e le cooperative non aventi fini di lucro promotori di spettacoli di musica e/o di danza, strumentali e polifonici, stagioni concertistiche, rassegne, festivals, concorsi e seminari.

La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale l'ente autonomo del teatro comunale « Giuseppe Verdi » di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale del teatro comunale « Giuseppe Verdi » di Trieste è preventivamente concordato con l'amministrazione regionale, sentita la commisione regionale per la cultura.

Art. 9.
Criteri di priorità

Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la commissione regionale per la cultura terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

a) diffuzione delle attività di musica e di danza nel territorio regionale ed in particolare nei comuni che non siano abitualmente sedi di tali attività;

b) promozione delle iniziative tese alla diffuzione della cultura nel campo della musica e della danza nel mondo della scuola e del lavoro;

c) recupero e promozione della cultura musicale regionale;

d) valorizzazione di giovani artisti del Friuli-Venezia Giulia, particolarmente segnalatisi per impegno e preparazione professionale.

Art. 10.
Attività teatrali di prosa

La Regione riconosce nel teatro un fattore rilevante nei processi di produzione e di diffuzione della cultura presso la comunità regionale.

A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative volte allo sviluppo del teatro di prosa e sostiene le attività di produzione, promozione e distribuzione.

Art. 11.
Soggetti

Possono beneficiare delle provvidenze regionali:

a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzino iniziative teatrali;

b) gli enti, le associazioni, le cooperative e le compagnie private che, senza fini di lucro, promuovano attività teatrali;

c) gli istituti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione teatrale.

La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione teatrale l'ente autonomo del teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali, d'intesa con l'ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia.

Condizione indispensabile per tale riconoscimento è l'adeguamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, della organizzazione dell'Ente, nei settori della programmazione e della gestione della sua attività, alla funzione pubblica riconosciutagli attraverso l'inserimento, nei propri organi istituzionali, di una proporzionata rappresentanza di enti territoriali locali della regione e di altri enti pubblici.

Il programma annuale di decentramento del suddetto organismo teatrale è preventivamente concordato con l'amministrazione regionale, sentita la commissione regionale per la cultura.

La Regione riconosce altresì quale organismo regionale primario di produzione teatrale e di diffusione della cultura della minoranza slovena il teatro stabile sloveno di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli Enti territoriali.

Condizioni per il riconoscimento sono le stesse di cui ai precedenti commi terzo e quarto.

Art. 12.

Criteri di priorità

Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la commissione regionale per la cultura, terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

a) diffusione dell'attività teatrale nel territorio regionale;

b) promozione delle iniziative tese alla diffusione della cultura teatrale nel mondo della scuola e del lavoro;

c) promozione e sviluppo del teatro per ragazzi, nonché dell'attività marionettistica;

d) diffusione del teatro nei comuni che abitualmente non siano sedi di attività teatrali;

e) recupero e promozione della cultura teatrale regionale.

Art. 13.

Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia

La Regione riconosce quale organismo regionale primario di diffusione teatrale l'ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia con sede in Udine.

A tal fine la Regione dispone, a favore dell'ente suddetto, un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento nel settore dello spettacolo, rivolti a promuovere la creazione di nuovi circuiti teatrali e la diffusione degli spettacoli teatrali e musicali in tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia, anche attraverso il ripristino e l'attrezzatura di idonei locali, secondo una programmazione preventivamente concordata con l'amministrazione regionale.

L'ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia adeguerà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la propria organizzazione alla funzione pubblica riconosciutagli, chiamando a partecipare alla programmazione e alla gestione della propria attività i rappresentanti degli enti territoriali locali della regione.

Inoltre l'ente suddetto sarà tenuto a pubblicare annualmente, per conto della Regione, il calendario delle principali manifestazioni teatrali e musicali.

Art. 14.

Attività cinematografiche ed audiovisive

La Regione considera l'attività cinematografica ed audiovisiva strumento qualificato di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative atte a favorire lo sviluppo del cinema e degli strumenti audiovisivi nel rispetto della libertà di espressione, di creazione e di circolazione, istituendo in eventuale collaborazione con altre Regioni, un servizio di cineteca regionale che persegua anche l'obiettivo di integrare la realtà di cineteche esistenti nella regione.

Art. 15.

Soggetti

Possono beneficiare delle provvidenze regionali:

a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di strutture proprie o di altri soggetti, promuovano iniziative di cultura cinematografica ed audiovisiva;

b) le associazioni che promuovano o diffondano iniziative nel settore cinematografico ed audiovisivo, le associazioni dei cinema d'essai e i cineclub che favoriscano la presenza del cinema come momento di promozione culturale;

c) gli istituti di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione cinematografica ed audiovisiva di interesse regionale.

Art. 16.

Criteri di priorità

Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la commissione regionale per la cultura terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

a) promuovere la diffusione di produzioni cinematografiche ed audiovisive di qualità;

b) favorire la diffusione di sussidi cinematografici ed audiovisivi diretti ad illustrare la realtà regionale, la sua storia e le sue tradizioni, nonché la conoscenza delle regioni con termini italiane e straniere;

c) attuare, in forma continuativa, una programmazione cinematografica di carattere educativo rivolta al pubblico giovanile e intesa a diffondere la cultura cinematografica nel mondo della scuola e del lavoro.

Art. 17.

L'eventuale attribuzione del riconoscimento di speciale funzione di servizio culturale ad altre istituzioni operanti nel settore dello spettacolo sarà disposta dalla giunta regionale con le modalità di cui all'art. 19.

Titolo III

ATTIVITÀ UMANISTICHE, SCIENTIFICHE, ARTISTICHE E DELLE SCIENZE SOCIALI

Art. 18.

Soggetti e iniziative

La Regione sostiene, mediante l'erogazione di contributi, le attività e le iniziative di promozione educativa e culturale svolte, senza fini di lucro, da enti locali singoli o associati, da altri enti pubblici e privati, da istituzioni, fondazioni, associazioni e comitati.

Le iniziative e manifestazioni culturali sostenibili riguardano il campo della produzione, della documentazione e della diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e inerenti il settore delle scienze sociali.

Art. 19.

Enti ed istituzioni cui è riconosciuta una speciale funzione di servizio culturale

La Regione sostiene, con appositi finanziamenti, enti ed istituzioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello regionale o provinciale e che dispongono di un'organizzazione adeguata.

Per poter accedere alle sovvenzioni, gli enti e le istituzioni di cui sopra devono ottenere il riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale a livello regionale o provinciale.

Il riconoscimento è disposto dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, sentita la commissione regionale per la cultura ed ha validità triennale in coerenza con le scelte temporali operate dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

Alle istituzioni culturali suddette sono parificate le iniziative, particolarmente qualificate, promosse dai comuni capoluogo.

Hanno titolo di preferenza per l'attribuzione della funzione speciale di servizio culturale a livello regionale o provinciale gli enti pubblici, gli enti ed associazioni privati che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 20

Attività culturali di enti e istituzioni cui non è riconosciuta la speciale funzione

Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, spetta alle province di promuovere direttamente e di sostenere con appositi contributi, le attività culturali di livello provinciale o locale nei settori di cui all'art. 18, svolte da enti pubblici locali singoli o associati nonché da enti e istituzioni privati aventi finalità prevalentemente culturali e operanti senza scopo di lucro, non compresi tra gli organismi riconosciuti quali centri aventi funzione di servizio culturale a livello regionale o provinciale.

Particolare attenzione e considerazione sarà riservata all'attività programmata da enti ed associazioni appartenenti alla minoranza slovena.

Sono escluse dalle sovvenzioni le iniziative e manifestazioni:

a) che non abbiano valide motivazioni culturali;

b) che rivestano carattere prevalentemente ricreativo;

c) che tendano al soddisfacimento di interessi esclusivamente particolari.

Titolo IV

ATTIVITA' CELEBRATIVE DI CARATTERE STRAORDINARIO, MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA, ATTIVITÀ DIVULGATIVE DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 21.
Soggetti e iniziative

La Regione promuove direttamente e sostiene mediante appositi finanziamenti ad enti locali singoli o associati, enti, associazioni, organizzazioni senza fini di lucro le seguenti iniziative e manifestazioni:

a) manifestazioni culturali celebrative di particolari avvenimenti;

b) manifestazioni espositive di interesse regionale volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, storico ed etnico del Friuli-Venezia Giulia;

c) iniziative intese alla conoscenza e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni del Friuli-Venezia Giulia presso le comunità di corregionali emigrati.

Per l'organizzazione e l'allestimento delle manifestazioni di cui alla lettera *b*) la Regione potrà avvalersi della collaborazione di enti ed istituzioni particolarmente qualificati nel settore.

I contributi di cui al punto *c*) del primo comma del presente articolo non sono cumulabili con quelli disposti dalla legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 per le medesime iniziative.

Art. 22.
Criteri di priorità

Per la formulazione del parere delle domande di contributo, la commisione regionale per la cultura, terrà conto, in via prioritaria — nei settori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo — delle iniziative poste in essere dagli enti locali singoli o associati, che avranno concordato preventivamente il relativo programma con l'amministrazione regionale.

La Regione riconoscerà una speciale e primaria funzione nei rapporti con le comunità degli emigrati all'estero agli enti e associazioni che, per tradizione, organizzazione e realtà di rapporti, svolgano anche sul piano culturale azione di collegamento all'estero con gli emigrati stessi.

Il riconoscimento è disposto dalla giunta regionale con le modalità di cui all'art. 19.

Il programma annuale delle manifestazioni deve essere sottoposto ed approvato dalla giunta regionale.

La deliberazione di approvazione di cui al comma precedente è predisposta dall'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.

Titolo V

ATTIVITA' SVOLTE ALLO SVILUPPO DEGLI SCAMBI CULTURALI E ATTIVITA' GIOVANILI INTERNAZIONALI A CARATTERE CULTURALE

Art. 23.
Soggetti e iniziative

La Regione promuove direttamente e sostiene mediante l'erogazione di contributi:

a) iniziative e manifestazioni volte allo sviluppo degli scambi culturali;

b) attività giovanili internazionali a carattere culturale.

Possono beneficiare di contributi gli enti pubblici locali singoli o associati, gli enti e istituzioni privati senza fini di lucro, aventi finalità prevalentemente culturali.

Art. 24.
Criteri di priorità

Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la commissione regionale per la cultura, terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative scambio con le regioni contermini italiane e straniere.

Sono escluse dai contributi le iniziative che non abbiano valide motivazioni culturali.

Titolo VI

ATTIVITA' INTESE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E CULTURA FRIULANA E DELLE ALTRE LINGUE E CULTURE LOCALI

Art. 25.
Soggetti e iniziative

La Regione nel rispetto delle competenze statali in materia sostiene, mediante appositi finanziamenti, le attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione delle lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali di origine slovena, tedesca e veneta, promosse da enti locali singoli o associati, enti pubblici, organi collegiali scolastici, enti ed associazioni culturali qualificati, non aventi fini di lucro.

Le attività comprendono i seguenti settori:

a) settore degli studi e delle ricerche: indagini sulle condizioni linguistiche dei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivisti, etnologici, folcloristici; allestimento di mostre delle testimonianze e dei materiali culturali del territorio; raccolta e compilazione di repertori linguistici locali; redazione e pubblicazione di atlanti, carte e altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche della Regione; organizzazione di seminari, convegni e incontri scientifici e culturali;

b) settore della stampa, dell'editoria e dei mezzi di comunicazione sociale: stampa e giornali e periodici nelle lingue locali intesi a sviluppare e a diffondere la conoscenza della storia, della lingua e della cultura e delle tradizioni locali; pubblicazione di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e le lingue locali, le attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;

c) settore della scuola: corsi di informazione e aggiornamento, studi e ricerche in ambito scolastico circa la realtà storica, culturale, linguistica e delle tradizioni locali anche mediante sussidi didattici, forniti dalle amministrazioni provinciali, conformemente alle norme e ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503 e nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura e della lingua e delle tradizioni locali;

d) settore dello spettacolo: reperimento e traduzione di testi teatrali nelle lingue locali; compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni, dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua locale e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubbicazione di testi musicali popolari; allestimento e organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali operanti per la conoscenza e la diffusione del patrimonio teatrale e musicale della Regione;

e) settore della toponomastica: raccolta e studio dei toponomi in lingua locale e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine della evidenziazione, attraverso apposite indicazioni, della toponomastica originaria.

La concessione di contributi per attività scolastiche e parascolastiche è in ogni caso subordinata all'approvazione delle iniziative proposte da parte del competente organo collegiale.

Art. 26.
Riconoscimento di organismi culturali primari

La Regione riconosce una speciale funzione di servizio culturale ad enti ed istituzioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello regionale e che dispongono di un'organizzazione adeguata.

Il riconoscimento è disposto dalla giunta regionale con le modalità di cui all'art. 19.

La Regione riconosce e sostiene, quale organismo regionale primario per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana la società filologica friulana « G.I. Ascoli » con sede in Udine.

Il programma annuale del predetto Ente sarà sottoposto all'amministrazione regionale al parere della commissione regionale per la cultura.

Art. 27.
Competenze delle province

Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, spetta alle province il sostegno delle attività previste dal presente titolo, mediante assegnazione ed erogazione di contributi ai soggetti di cui all'art. 25, primo comma.

Titolo VII

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 28.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dagli articoli 7, 10, 14, 19, 21, 23 e 26 devono pervenire alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, per l'esercizio 1981, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di gennaio.

Le domande devono essere corredate — pena la loro inammissibilità — dalla seguente documentazione:

a) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento e conto consuntivo;

b) programma e calendario di attività per l'anno per il quale si richiede la contribuzione regionale e relativo bilancio preventivo;

c) composizione degli organi sociali per i soggetti privati.

Alla prima istanza, prodotta da soggetti privati, va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell'ente o associazione che non abbia già depositato il proprio statuto presso l'amministrazione regionale.

Art. 29.

Commisurazione e utilizzo dei contributi

I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi ai richiedenti in misura non superiore al 75% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

In casi del tutto eccezionali, tenuto conto del livello culturale e della qualificazione delle iniziative, il limite del 75% potrà essere superato su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, sentita la commissione regionale per la cultura, avuto riguardo alla specificità e dell'iniziativa e della manifestazione.

I contributi possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari anche per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento dei propri programmi di attività culturale, fino al limite massimo del 25% del contributo assegnato.

I soggetti beneficiari devono entro un mese dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, dichiararne l'accettazione predisponendo un preventivo per l'impiego del contributo medesimo pari all'importo dello stesso.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel provvedimento di concessione e nei limiti dell'importo del contributo effettivamente liquidato, ivi compreso l'onere che il soggetto deve assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Eventuali modifiche non sostanziali apportate, per giustificato motivo, ai programmi e ai preventivi di spesa originari potranno essere approvate, in via di sanatoria, dal direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

La mancata rendicontazione delle spese ammesse comporta la revoca automatica della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata erogata, la restituzione della medesima, oltre a costituire motivo di inammissibilità ad ulteriori sovvenzioni, anche in esercizi successivi.

Art. 30.

Anticipazioni

La giunta regionale, quando trattasi di sovvenzioni agli enti e associazioni teatrali, riconosciuti quali organismi primari regionali, ed altri enti ed istituzioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa riconosciuta ai sensi degli articoli 19 e 26, può, su richiesta dei soggetti interessati e previo parere della commissione regionale per la cultura, deliberare l'erogazione, a titolo di acconto, di una anticipazione del contributo fino ad un massimo del 50% del finanziamento assegnato nell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Art. 31.

Pubblicazione dell'elenco dei contributi concessi

La giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la presidenza del consiglio regionale l'elenco — e le somme relative — degli enti e associazioni che beneficiano dei contributi regionali previsti dalla presente legge, nonché una relazione illustrativa dei criteri adottati per l'elaborazione del piano di riparto di cui sopra.

Titolo VIII

INTERVENTI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

Art. 32.

Adempimenti delle amministrazioni provinciali

Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge le amministrazioni provinciali approvano piani annuali di intervento, sentita una apposita commissione consultiva costituita dal consiglio provinciale con criteri di massima rappresentatività.

Per la presentazione delle domande e per la commisurazione ed utilizzo dei contributi si applicano i precedenti articoli 28 e 29.

I piani annuali di intervento sono resi pubblici mediante deposito presso il consiglio provinciale, nelle forme atte a consentire ai cittadini di prenderne visione e sono comunicati unitamente alla relazione generale delle direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Art. 33.

Finanziamento degli interventi di spettanza delle amministrazioni provinciali

Per lo svolgimento delle attività di competenza delle province, l'amministrazione regionale assegna alle stesse finanziamenti annuali.

La misura dei finanziamenti è determinata, sentita la commissione regionale per la cultura, sulla base sia della popolazione sia del numero e della qualificazione dell'attività degli enti e delle istituzioni culturali presenti, sia degli ulteriori elementi desumibili da una relazione annuale elaborata da ciascuna provincia.

Alla concessione dei finanziamenti si provvede in unica soluzione.

Titolo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

Per l'esercizio finanziario 1981 le funzioni dell'organo tecnico-consultivo, di cui all'art. 5 della presente legge, sono svolte da un gruppo di lavoro composto dai funzionari regionali di cui alle lettere *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) del medesimo art. 5 presieduto dall'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.

Ferme restando tutte le altre disposizioni di cui agli articoli 32 e 33, le assegnazioni a favore delle amministrazioni provinciali sono disposte, per l'esercizio finanziario 1981, a prescindere dalla costituzione delle commissioni consultive nominate dai consigli provinciali con criteri di massima rappresentatività.

Art. 35.

La direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali può disporre in qualsiasi momento ispezioni intese ad accertare l'osservanza delle norme che condizionano la concessione delle provvidenze a favore delle iniziative e manifestazioni culturali.

Art. 36.

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

legge regionale 30 marzo 1973, n. 23;

legge regionale 17 marzo 1978, n. 18;

legge regionale 27 agosto 1979, n. 52;

legge regionale 18 agosto 1980, n. 41;

articoli 50-*bis* e 50-*ter* della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, introdotti sub art. 15 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 57;

ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 37.

Per le finalità previste dal titolo II della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, di cui lire 1.400 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dal titolo III della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dal titolo IV della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dal titolo V della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 450 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dal titolo VI della presente legge è autorizzata, la spesa complessiva di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981.

Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, sono istituiti al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV i seguenti capitoli:

cap. 2892 con la denominazione: « Contributi a sostegno delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive » e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.400 milioni per l'esercizio 1981;

cap. 2893 con la denominazione: « Contributi agli enti riconosciuti e finanziamenti alle province per interventi a sostegno delle attività umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1981;

cap. 2894 con la denominazione: « Contributi e spese a sostegno di attività di carattere straordinario, manifestazioni di particolare rilevanza, attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli-Venezia Giulia fuori del territorio regionale » e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981;

cap. 2895 con la denominazione: « Contributi e spese a sostegno di attività volte allo sviluppo degli scambi culturali e di attività giovanili internazionali a carattere culturale » e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1981;

cap. 2896 con la denominazione: « Contributi agli enti riconosciuti e finanziamenti alle province per attività intese alla tutela ed alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana e le altre lingue e culture locali » e con lo stanziamento di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 rubrica n. 8 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi dei quali 200 milioni per l'esercizio 1981, sono corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 7, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con decreto dell'assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

Art. 38.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 settembre 1981

COMELLI

(5611)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. **47**.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 34, al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del 7 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo di avviamento

A partire dal 1981 il contributo di avviamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 34, è erogato per tre anni consecutivi in misura pari a L. 300.000 per ogni ettaro legittimamente posseduto il primo anno, a L. 250.000 il secondo anno, a L. 200.000 il terzo anno.

Del regime di aiuti di cui al presente articolo possono beneficiare, a domanda, anche le cooperative giovanili cui sia già stato liquidato il contributo ai sensi della lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale n. 34/1978, purché operanti.

Art. 2.

Contributi sulle spese di gestione

Alle cooperative agricole giovanili di cui all'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 34, può essere concesso, a domanda, un contributo in conto capitale « una tantum » sulle spese di gestione sopportate, rapportato all'80% degli importi regolarmente pagati a titolo di corresponsione dei contributi agricoli unificati per gli anni 1981 e pregressi.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono delegati ad esercitare le funzioni concernenti l'istruttoria, la concessione, la liquidazione ed il pagamento del contributo e i relativi controlli.

Art. 3.

Norme finanziarie

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 è autorizzata per gli anni 1981-82 una spesa globale pari a L. 700.000.000. All'onere relativo si provvede, per il 1981, apportando alla parte spesa del corrispondente bilancio annuale della Regione le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 16204	L. 400.000.000	L. 400.000.000
In aumento:		
Cap. 04916	L. 400.000.000	L. 400.000.000

Per gli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci annuali di previsione della Regione.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 è autorizzata per l'anno 1981 una spesa pari a L. 300.000.000. All'onere relativo si provvede apportando alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 16202	L. 300.000.000	L. 300.000.000
In aumento:		
Cap. 04917-*bis* (c.n.i.). — Contributi sulle spese di gestione a favore delle cooperative agricole giovanili	L. 300.000.000	L. 300.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 agosto 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. 48.

Agevolazioni tariffarie agli studenti pendolari.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del 7 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il prezzo degli abbonamenti rilasciati agli studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado viene stabilito nell'importo pari al 60% del prezzo degli abbonamenti vigenti in forza delle norme regionali in atto.

La giunta regionale, con proprio atto, stabilirà le condizioni e le modalità che le aziende concessionarie dovranno osservare per l'attuazione di quanto stabilito al precedente comma.

Art. 2.

E' abrogata la legge regionale n. 18 del 5 febbraio 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 agosto 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. 49.

Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del 7 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Puglia, in attesa della legge quadro nazionale sulla assistenza e della conseguente legge regionale di riordino della materia ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, promuove, inserendole nella visione globale dei servizi sociali sul territorio, iniziative atte a garantire all'anziano le necessarie condizioni che consentano il suo permanere nel proprio ambito familiare e sociale ed il suo diritto ad un'esistenza dignitosa.

Art. 2.

Obiettivi ed impegni della Regione

Nel quadro di una programmazione organica dei servizi sociali di base per l'intera comunità, al fine di rendere operante tale diritto, la Regione:

a) promuove e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di sicurezza sociale a carattere territoriale attraverso un organico sistema di prestazioni in favore dei cittadini che, per età avanzata, per infermità croniche o insanabili difetti fisici sono privati della possibilità di svolgere, con autosufficienza, le abituali relazioni sociali e umane;

b) promuove, stimola e sostiene le iniziative dirette a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;

c) sollecita ed agevola la trasformazione dei servizi pubblici e privati esistenti in favore degli anziani ed il loro adeguamento a forme aperte di intervento;

d) **assicura agli utenti l'effettiva libera scelta dei servizi** e delle provvidenze disposte in loro favore e la loro partecipazione alla gestione dei servizi.

La Regione inoltre:

1) promuove indagini, rilevazioni sistematiche sulle condizioni e i problemi delle persone anziane, riservando per tale fine non più dello 0,25% del fondo annuale di finanziamento della presente legge;

2) promuove e sostiene iniziative di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:

riqualificare la figura e la funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale;

facilitare la preparazione psicologica, sociale e culturale alla terza età;

prevenire e circoscrivere le alterazioni psicofisiche della senescenza;

3) promuove e realizza, nell'ambito delle norme della legge regionale n. 54/1978, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale impegnato o da adibire nei servizi in favore degli anziani, ivi compreso il personale proveniente dagli enti soppressi che già svolgevano attività assistenziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

Art. 3.

Tipologia dei servizi

I servizi sociali per gli anziani a carattere socio-sanitario si dividono ed articolano in:

1) servizi aperti:

a) servizio di segretariato sociale:
b) assistenza economica;
c) assistenza abitativa;
d) assistenza domiciliare;
e) assistenza ambulatoriale;
f) centro aperto polivalente;

2) servizi residenziali:

a) soggiorni di vacanze e di cura;
b) comunità alloggio;
c) case albergo;
d) case di riposo;
e) case protette per non autosufficienti.

Art. 4.

Segretariato sociale

Il servizio di segretariato sociale polivalente è volto ad assicurare al cittadino l'informazione, l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibili e per la conoscenza delle modalità procedurali per l'accesso alle stesse.

Detto servizio deve funzionare a livello di quartiere o di comune a seconda l'ampiezza del territorio da servire in modo da garantire il massimo di agibilità ed un valido collegamento con le problematiche singole e collettive.

Il servizio di segretariato sociale polivalente deve altresì promuovere interventi finalizzati all'assunzione di dati conoscitivi sulla natura e l'insorgenza del bisogno per proporre e sviluppare l'attività dei servizi presenti nel territorio; deve, inoltre, sollecitare la partecipazione responsabile degli utenti per una corretta gestione dei servizi.

Art. 5.

Assistenza economica

L'assistenza economica ha il fine di prevenire mutamenti nelle condizioni di vita preesistenti al verificarsi dell'età avanzata o delle menomazioni fisiche che hanno portato alla invalidità e di evitare il ricovero in istituto.

Essa si attua, di norma, attraverso la concessione di contributi che devono avere carattere di tempestività e di temporaneità, ad integrazione del minimo vitale determinato da apposita commissione comunale.

Possono essere erogati contributi anche in forma continuativa se lo stato di bisogno è tale da non permettere un'autonoma vita all'interno della propria comunità, in alternativa ad ospitalità istituzionali.

All'anziano autosufficiente, al fine di evitarne l'isolamento sociale, si può assicurare l'avvio o la continuazione di attività produttive e sociali adeguate allo stato fisico, facendolo, così, sentire ancora parte viva e partecipe del contesto socio culturale.

Art. 6.

Assistenza abitativa

Per favorire la permanenza dell'anziano nell'ambiente originario, l'assistenza abitativa si esplica, anche in occasione di attuazione di piani di ristrutturazione o di recupero edilizio, mediante:

a) interventi di manutenzione e di miglioramento delle strutture abitative;

b) riserva di una aliquota di appartamenti dell'edilizia economica e popolare.

Art. 7.

Assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di evitare l'allontanamento dell'anziano dal proprio domicilio abituale e la sua istituzionalizzazione.

Il servizio domiciliare si articola in:

prestazioni di tipo igienico sanitario ed infermieristico;
prestazioni di tipo domestico;
prestazioni di carattere socio-assistenziale.

Art. 8.

Assistenza ambulatoriale geriatrica

Il servizio ambulatoriale geriatrico su base comunale, circoscrizionale o di quartiere assicura prestazioni finalizzate alla prevenzione e alla riabilitazione nell'ambito delle funzioni del centro aperto polivalente, previsto dal successivo art 9.

Tale servizio deve poter disporre di mezzi di trasporto in modo che le suddette prestazioni non avvengano in costanza di spedalizzazione.

Art. 9.

Centro aperto polivalente

Il centro aperto polivalente è una struttura di servizio a carattere territoriale per assicurare alle persone anziane o invalide effettive possibilità di vita autonoma e socializzata.

Il centro aperto polivalente si caratterizza:

a) come luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo, aperto alla realtà sociale;

b) come centro di servizi di ristoro e di pulizia (mensa, lavanderia, stireria ed altri eventuali);

c) come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari;

d) come centro propulsore di iniziative di penetrazione nelle strutture chiuse per anziani;

e) come centro di attività e di terapia occupazionale, nel quadro generale di un servizio di assistenza ambulatoriale. Il centro aperto polivalente deve disporre di mezzi di trasporto.

Art. 10.

Soggiorni di vacanze e cure

I soggiorni di vacanze e cure costituiscono strutture residenziali temporanee, organizzate anche in forme autogestite, allo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere periodicamente di soggiorni in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per le cure termali o climatiche al fine di poter effettuare terapie riabilitative confacenti al loro stato di salute con possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali.

Art. 11.

Comunità alloggio

Le comunità alloggio sono servizi sociali a carattere familiare, capaci di accogliere dalle 6 alle 10 persone, le quali si gestiscono autonomamente.

I comuni, singoli o associati, possono, al fine di evitare l'istituzionalizzazione degli anziani in case di riposo o negli ospedali, mettere a disposizione appartamenti situati in zone urbane o residenziali, forniti di adeguate infrastrutture e servizi sociali.

Al fine di assicurare l'assistenza socio-sanitaria agli ospiti, la comunità alloggio dovrà collegarsi con i relativi presidi territoriali di base.

Art. 12.

Case albergo

Le case albergo si caratterizzano come un complesso di appartamenti predisposti per coppie od anziani soli autosufficienti. Sono provviste di servizi sia autonomi che centralizzati e di norma ubicate in zone urbanizzate, collegate con i servizi territoriali di base.

Le case albergo sono aperte a tutte le altre categorie di cittadini che si trovino in particolare stato di bisogno, nel limite massimo del 30% della ricettività della struttura.

Art. 13.

Case di riposo

In carenza di altre forme di assistenza ed in loro alternativa, a richiesta degli interessati, gli anziani autosufficienti possono essere ospitati presso case di riposo adeguatamente fornite di servizi socio-assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base

Fra le strutture di cui al comma precedente sono comprese le case di riposo dell'Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI) trasferite alla Regione ai sensi della legge N. n. 641/1978 e che saranno attribuite, con apposita legge regionale, in proprietà ai rispettivi comuni competenti per territorio.

Tutte le case di riposo devono avere un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle singole forme di assistenza e permettere la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di istituto.

Tali strutture devono avere una localizzazione in zone urbane, devono favorire la vita di relazione dell'anziano, le attività di tempo libero ed aprirsi alla comunità circostante, come sedi di servizi aperti alla popolazione.

Art. 14.

Case protette

Le case protette sono strutture istituite per offrire una residenza ed una assistenza adeguata a persone anziane non autosufficienti per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio.

Agli ospiti delle case protette devono essere garantite dai servizi sanitari territoriali competenti le necessarie prestazioni sanitarie medico-generiche e specialistiche.

Art. 15.

Standards strutturali organizzativi

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, fissa con regolamento gli standards strutturali organizzativi per ciascun tipo di struttura e servizi istituiti con la presente legge che dovranno comunque agire in coordinamento con i presidi sanitari territoriali di base.

Art. 16.

Destinatari dei servizi e delle provvidenze

I servizi, le provvidenze e gli interventi socio-sanitari e assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti a tutte le persone anziane che, per particolari condizioni socio-sanitarie e ambientali, abbiano comunque necessità di fruirne anche mediante propri contributi.

E' considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia o che, per sopravvenuta invalidità, non eserciti e non possa proficuamente esercitare attività lavorative.

Il servizio è gratuito per tutti coloro in stato di bisogno con reddito inferiore o uguale a quello dei trattamenti minimi di pensione erogati dall'INPS.

Per gli anziani con reddito superiore a tali limiti si procederà secondo criteri determinati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 17.

Gestione sociale dei servizi

I comuni, singoli o associati, assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane attraverso la partecipazione alla gestione stessa degli utenti, degli operatori dei servizi pubblici o di iniziative socializzate riconosciute e dei sindacati di categoria esistenti nel territorio.

Le modalità di gestione indicate al comma precedente si applicano anche nelle II.PP.AA.BB.

Art. 18.

Iniziative di volontariato

Ai fini del raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, gli enti locali potranno avvalersi della collaborazione offerta dalle libere iniziative di volontariato.

Art. 19.

Competenze dei comuni

I comuni, singoli o associati, partendo dall'analisi degli standards di servizi esistenti sul territorio, devono determinare e predisporre gli strumenti operativi atti a rendere effettivo l'esercizio del diritto dei cittadini alla tutela della salute, al

recupero ed al sostegno dello stato di benessere fisico, psichico e sociale, puntando essenzialmente alla prevenzione del disagio e del bisogno, sia sul piano sanitario, sia sul piano sociale. A tal fine provvedono:

a formulare piani (annuali e poliennali) di intervento a carattere ordinario o straordinario, in favore della popolazione anziana assicurando a ogni formulazione la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sindacali e degli organismi giuridicamente riconosciuti eventualmente presenti nel territorio ed operanti nella materia di cui alla presente legge;

a realizzare, nel territorio di competenza, una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali per le persone anziane privilegiando i servizi aperti e promuovendo e facilitando, attraverso contributi, la trasformazione dei servizi pubblici e privati esistenti;

a coordinare, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, le attività svolte in favore degli anziani da parte delle II.PP.AA.BB. offrendo ad esse azione di consulenza;

a regolamentare le modalità per l'accertamento delle condizioni di assistibilità delle persone anziane adottando i conseguenti provvedimenti;

ad adeguare gli standards strutturali, organizzativi e tecnico-funzionali dei servizi residenziali e a controllare il loro rispetto da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private che assistono gli anziani;

ad erogare le rette di ricovero agli enti, alle istituzioni, ad associazioni che provvedono all'ospitalità degli anziani, in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente;

ad assegnare alla famiglia dell'assistibile o a quella che assume l'obbligo di ospitarlo un contributo finanziario;

ad erogare contributi alle comunità alloggio, ai singoli o coppie ospiti in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente.

Art. 20.

Autorizzazioni

Le strutture pubbliche e private attualmente operanti nella materia di cui alla presente legge, dovranno essere sottoposte a riclassificazione e revisione al fine di verificare l'idoneità all'esercizio delle attività e saranno inserite in apposito albo regionale, tenuto a cura dell'assessorato regionale ai servizi sociali.

L'esercizio e la gestione di nuove strutture private operanti nelle materie di cui alla presente legge e che comunque potranno ospitare al massimo 25 persone, sono soggette a preventiva autorizzazione e classificazione da parte della giunta regionale.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce le modalità ed i criteri di classificazione, riclassificazione e revisione di cui ai commi precedenti. Al termine delle procedure di cui al presente comma il presidente della giunta regionale emette apposito decreto di iscrizione all'albo regionale.

Art. 21.

Abrogazioni

Le disposizioni, per la parte relativa all'assistenza agli anziani, delle leggi regionali n. 36/78 e n. 28/79 sono abrogate e la materia è disciplinata dalla presente legge.

Art. 22.

Delega all'assessore

Il presidente della giunta, con proprio decreto, può delegare l'assessore al ramo per le competenze di cui alla presente legge.

Art. 23.

Criteri per il riparto dei finanziamenti

La Regione, con provvedimento di giunta, ripartisce annualmente una quota pari al 70% del fondo disponibile tra tutti i comuni per gli interventi già di competenza regionale e attribuiti ai comuni in virtù degli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

Detto riparto deve osservare i seguenti parametri:

a) 2/10 in base alla popolazione residente;

b) 4/10 in base all'incidenza della popolazione anziana su quella residente;

c) 4/10 in base al numero dei cittadini con basso reddito di cui al penultimo comma dell'art. 16.

Per la parte residua delle risorse finanziarie disponibili e previste in bilancio, la Regione finanzia, con apposito piano, specifiche forme di intervento che i comuni intendano realizzare, trasformare o adeguare.

Alla fine di ogni esercizio le somme chieste e/o assegnate e non investite dai singoli comuni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, saranno accantonate in un fondo speciale permanente a disposizione dell'assessorato regionale ai servizi sociali per il finanziamento di interventi e progetti sperimentali nel settore.

Art. 24.

Istanze di finanziamento

I comuni, singoli o associati, per accedere ai finanziamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente, devono presentare, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita richiesta alla giunta regionale corredata da propria delibera consiliare da cui si rilevi:

a) le specifiche forme di intervento che si intendono realizzare, trasformare o adeguare;

b) lo stato della situazione esistente sul territorio relativamente alla necessità dei servizi ed interventi in favore degli anziani;

c) la dotazione di personale dei servizi già operanti e quella necessaria per la realizzazione delle specifiche iniziative, nonché le modalità di reperimento, promozione e aggiornamento del personale stesso;

d) gli oneri finanziari relativi.

Nell'accoglimento delle istanze surrichiamate e nel conseguente riparto finanziario la Regione dovrà privilegiare la spesa relativa ai servizi di comuni singoli o associati che ne siano completamente sprovvisti.

Sulla base delle richieste dei comuni, il consiglio regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, approva il piano di riparto dei finanziamenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 25.

Norma finanziaria

Per la spesa riveniente dalla presente legge prevista in L. 10.500.000.000 per l'anno 1981 si farà fronte come segue:

Parte II. — SPESA

	Bil. comp.	Bil. cassa
Cap. 14233. — Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane (legge in corso di approvazione) . .	6.500.000.000	6.500.000.000
Variazione in aumento:		
Cap. 14233. — Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane (legge in corso di approvazione) . .	4.000.000.000	4.000.000.000
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 14232. — Soggiorni climatici in favore di minori ed anziani - legge regionale n. 36/78	1.000.000.000	1.000.000.000
Cap. 14214. — Assegnazione e/o anticipazione fondi ai comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza e di deleghe alle amministrazioni provinciali - legge regionale n. 28/1979	3.000.000.000	3.000.000.000

Per gli anni successivi si farà fronte con gli specifici stanziamenti previsti nel bilancio di previsione degli esercizi finanziari di competenza.

Art. 26.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge, le istanze dei comuni, di cui all'art. 24, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 agosto 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. 50.

Provvedimenti urgenti per il completamento di programmi di edilizia residenziale agevolata e modifiche alla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 7 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo regionale sui mutui agevolati previsti dalla legge regionale 21 giugno 1980, n. 76, potrà essere concesso anche per il completamento di lotti funzionali di programmi di edilizia agevolata fruenti di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, già avviati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purché gli enti attuatori dimostrino che alla data del 22 aprile 1980 i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l'istituto mutuante l'atto di erogazione e quietanza finale del mutuo principale.

Per i programmi costruttivi di edilizia agevolata realizzati da cooperative edilizie su aree concesse dai comuni in diritto di superficie nei piani di zona di cui alla legge statale n. 167 del 18 aprile 1962 e fruenti di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, la giunta regionale può concedere i contributi previsti dal terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 76 del 21 giugno 1980, purché i soggetti attuatori dimostrino che alla data del 22 aprile 1980 i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l'istituzione mutuante l'atto di erogazione e quietanza finale.

I mutui integrativi e suppletivi concessi ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge regionale n. 76 del 21 giugno 1980 e del presente articolo avranno la stessa durata e le stesse caratteristiche dei mutui principali a cui si riferiscono e potranno essere contratti con gli stessi istituti di credito con i quali sono stati contratti i mutui principali anche in difformità del disposto del quinto comma del medesimo art. 1 della legge n. 76 del 21 giugno 1980.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo dovranno essere inoltrate alla regione Puglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le cooperative edilizie con aree assegnate in diritto di proprietà che hanno presentato alla regione Puglia richiesta di contributi sui mutui agevolati comunque non accolte e che abbiano iniziato i lavori entro il 30 aprile 1979, a richiesta da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono ottenere dalla giunta regionale il contributo sui mutui agevolati destinati alla realizzazione di tali programmi, purché gli stessi siano stati localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge statale 18 aprile 1962, n. 167.

Per le suddette cooperative saranno riconosciute valide le norme tecniche vigenti prima dell'entrata in vigore della legge statale n. 457 del 5 agosto 1978, purché i relativi progetti risultino presentati precedentemente a tale data.

I mutui previsti dal presente articolo saranno concessi dagli istituti di credito convenzionati con la regione Puglia con le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 e successive modifiche ed integrazioni e saranno assistiti anche dalla garanzia regionale ai sensi della legge regionale n. 3 del 1° febbraio 1977.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 76 del 21 giugno 1980 è sostituito dal seguente:

« Ai programmi costruttivi di cui alla legge regionale n. 3 del 1° febbraio 1977 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle cooperative beneficiarie l'ammissibilità alla concessione del mutuo e l'ammontare dello stesso, si applicano le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 e successive integrazioni e modifiche per quanto riguarda i limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi, le modalità di ammortamento, l'indicizzazione dei mutui ed i limiti massimi di costo. In base alle disponibilità di bilancio la giunta regionale potrà concedere i mutui anche in misura inferiore al massimo mutuo concedibile. Nella fase di preammortamento dei mutui di cui al presente comma, la regione Puglia corrisponderà agli istituti di credito convenzionati un contributo in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sulla parte mutuataria in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell'art. 18 della legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 ».

Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 76 del 21 giugno 1980 sono soppresse le parole « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 76/1980 è sostituito dal seguente:

« La concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 2 della legge regionale n. 57 del 29 agosto 1979 è disciplinata dalle norme delle leggi statali n. 457 del 5 agosto 1978 e n. 25 del 15 febbraio 1980 con le modalità previste nella convenzione attuativa della citata legge statale n. 457 del 5 agosto 1978, approvata con delibera della giunta regionale del 20 luglio 1979, n. 4172 ».

Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 57 del 29 agosto 1979, alle parole « ammortizzabili nel termine minimo di 2 anni » sono sostituite le seguenti: « della durata massima di anni 20, oltre l'eventuale periodo di preammortamento » e sono soppresse le parole « al costo effettivo vigente al momento della delibera del mutuo e fissato dal Ministero del tesoro per i mutui agevolati dello Stato ».

Sono soppressi il primo e secondo comma dell'art. 3 e le parole « di cui all'art. 1, secondo comma » dell'art. 7 della legge regionale n. 57 del 29 agosto 1979.

Art. 5.

I mutui a tasso agevolato previsti dalla legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16, con contributo regionale, sono concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio che abbiano sottoscritto con la regione Puglia la convenzione di cui alla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 e sono ammortizzabili in anni 20 oltre il periodo di preammortamento.

Ai mutui di cui al precedente comma sono applicate, intendendosi la Regione sostituita agli organi amministrativi statali, tutte le norme previste in merito dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 6.

E' costituito un fondo di anticipazione di L. 150.000.000 sul quale graveranno i contributi semestrali relativi ai mutui stipulati ai sensi dell'art. 38 della legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 per la parte non coperta dai fondi messi a disposizione della regione Puglia dal Ministero dei lavori pubblici per le finalità di cui al predetto articolo.

Con la definizione dei mutui con la conseguente messa a regime del meccanismo di ammortamento previsto dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 in base alla fasce di reddito dei mutuatari ed in base alla indicizzazione dei tassi agevolati, la Regione provvederà al graduale recupero delle somme anticipate.

Art. 7.

L'assessore competente, delegato dal presidente della giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge, dalle leggi statali n. 457 del 5 agosto 1978 e n. 25/1980, dalle leggi regionali n. 57 del 29 agosto 1979, n. 33 del 24 aprile 1980, n. 45 del 15 maggio 1980 e n. 16 del 9 febbraio 1981, compresa l'emissione dei decreti di concessione e di liquidazione, nonché, per la integrale attuazione delle leggi regionali n. 3 del 1° febbraio 1977 e n. 16 del 9 febbraio 1981, tutte le funzioni di cui alla legge regionale n. 37 del 18 agosto 1978, articoli 14 e 25, a modifica dell'art. 28.

Art. 8.

Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 33 del 24 aprile 1980 alle parole « ammortizzabili in 25 anni » sono sostituite le seguenti: « della durata massima di anni 20 »

L'art. 11 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 33, viene così modificato:

« I proprietari di immobili che intendono procedere agli interventi di recupero di cui al precedente art. 1, lettera *b*), rivolgono domanda annualmente al comune di residenza corredan-

dola di una relazione tecnico-economica entro i termini fissati dal bando di concorso, approvato dalla giunta, sentita la commissione consiliare competente.

Entro sessanta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, il comune, espletata l'istruttoria, invia alla Regione - settore edilizia residenziale pubblica, l'elenco dei richiedenti formato secondo i criteri contenuti nei bandi di concorso.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva la graduatoria e il piano di localizzazione dei prestiti e dei contributi sui mutui privati.

Il bando di concorso potrà prevedere gli stessi criteri contenuti nell'analogo ultimo bando emanato dalla Regione per il recupero edilizio da parte dei privati in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, unitamente ad altre priorità emergenti.

Per gli interventi in zona agricola è data preferenza ad interventi proposti da imprenditore agricolo a titolo principale, singolo od associato, o da coltivatore diretto e bracciante agricolo.

E' data preferenza a richiedenti proprietari di alloggi compresi in uno stesso fabbricato che rivolgono istanza di concessione del prestito in forma associata sulla base di un unico progetto di recupero.

Nel caso in cui i proprietari delle unità immobiliari ricadenti in un unico edificio da recuperare siano nelle condizioni previste dalla presente legge, gli stessi possono rivolgere unica domanda al comune dopo che si saranno associati in cooperativa avente per finalità il recupero dell'edificio medesimo.

Il beneficio di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 è diretto a proprietari di un unico alloggio da recuperare.

La giunta, nella formulazione del bando, può anche prevedere che i contributi sui mutui siano concessi a proprietari di più alloggi per interventi su un alloggio o su più alloggi

I proprietari, anche di unico alloggio, dovranno convenzionarsi con il comune analogamente a quanto previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Nel caso in cui l'intervento è richiesto su un alloggio, questo non potrà essere alienato prima di anni cinque dalla data della stipulazione del contratto di mutuo definitivo ed erogazioni a saldo.

I programmi devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale, pena la revoca del finanziamento che verrà utilizzato in sede di riparto successivo ».

Art. 9.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, potrà elevare, sentita la competente commissione, utilizzando i fondi assegnati per l'integrazione di cui all'art. 1 della legge n. 76 del 21 giugno 1980, le disponibilità localizzate nei singoli comuni ai sensi della legge regionale n. 3 del 1° febbraio 1977 laddove queste non permettono la concessione di mutui agevolati massimi ammissibili alle cooperative classificate al primo posto per la realizzazione dei programmi minimi funzionali.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e dalla legge regionale n. 76 del 21 giugno 1980 e successive modificazioni e per la costituzione del fondo di anticipazione di cui al precedente art. 6, viene utilizzata la disponibilità di L. 4.000.000.000 prevista al cap. 01219 - parte II - spesa di bilancio di previsione 1981 e la ulteriore disponibilità riveniente dalla seguente variazione al bilancio:

Parte II. — SPESA

	Bil comp.	Bil. cassa
Variazione in aumento:	—	—
Cap. 01219. — Contributi a favore dei soggetti destinatari di cui alla legge regionale n. 76 del 21 giugno 1980	1.000.000.000	1.000.000.000
Variazione in diminuzione:		
Cap. 16202. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di approvazione	1.000.000.000	1.000.000.000

Per i successivi esercizi finanziari si farà fronte con gli appositi stanziamenti iscritti annualmente nei bilanci di previsione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 agosto 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. **51.**

Interventi per agevolare la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del 7 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di favorire la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica, la Regione può concedere agli organismi cooperativi, con preferenza a quelli di grado superiore e alle associazioni dei produttori agricoli giuridicamente riconosciute, le provvidenze contributive e/o creditizie di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Provvidenze creditizie

Le provvidenze creditizie possono essere concesse secondo le procedure previste dalla legge regionale del 17 marzo 1977, n. 5.

Il contributo regionale sugli interessi è determinato con deliberazione della giunta regionale in relazione alle variazioni del tasso di riferimento del credito agrario di esercizio fissato a livello nazionale.

La operatività delle operazioni effettuate per gli scopi di cui alla legge regionale 17 marzo 1977, n. 5, e per quelli previsti dalla presente legge può essere prorogata a 18 o a 24 mesi, quando ciò sia richiesto da esigenze di conservazione della produzione agricola e di mercato, limitatamente alla produzione giacente.

Art. 3.

Azioni promozionali

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge la Regione può inoltre concedere contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per attivare organiche azioni promozionali e commerciali della produzione agricola e zootecnica, fatte salve specifiche provvidenze previste in apposite leggi regionali a favore di particolari settori produttivi.

Le modalità di concessione del contributo sono determinate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente della Regione.

Art. 4.

Anticipazioni

Al fine di favorire la tutela economica della produzione agricola e zootecnica possono essere concesse anticipazioni sui prestiti previsti per gli scopi di cui alla legge regionale 17 marzo 1977, n. 5, prima del periodo di inizio delle operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita.

Le anticipazioni non possono superare l'ammontare del 30% dei prestiti concessi per gli stessi motivi l'anno precedente.

L'ammontare del contributo regionale per le operazioni previste dal presente articolo, nonchè le procedure per la concessione delle anticipazioni, sono regolate dalle norme previste per la concessione dei prestiti agli organismi associativi per le anticipazioni ai soci conferenti.

Le operazioni di cui al presente articolo, su richiesta degli istituti di credito, sono assistite da fidejussione dell'ERSAP

Art. 5.

Organismo erogatore

Le provvidenze previste dalla presente legge sono erogate dall'ERSAP su conforme deliberazione di principio della giunta regionale.

Art. 6.

L'intervento previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 33 del 26 giugno 1981, farà capo al cap. 04928 dell'esercizio finanziario del bilancio 1981 per una spesa di 5 miliardi di lire.

Art. 7.

Norma finanziaria

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 9.500.000.000 per l'anno 1981. Alla copertura di tale spesa si provvede mediante l'istituzione nel bilancio 1981 del cap. 04212 per L. 9.500.000.000 con prelievo di pari importo dal cap. 16204 utilizzando i fondi per gli interventi di cui all'art. 10, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 3, lettera *L*, della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, è autorizzata la spesa di L. 6.500.000.000 per l'anno 1981.

Per la concessione di anticipazioni per interventi a favore dell'agricoltura previsti da provvedimenti regionali e comunitari il cap. 04640 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 è incrementato di L. 500.000.000.

Per il 1981 sono introdotte le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione:

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 04212. — Finanziamento all'ERSAP per provvidenze contributive e/o redditizie per agevolare la commercializzazione della produzione agricola	L. 9.500.000.000
Cap. 04424. — Finanziamento all'ERSAP per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 3, lettera *L*, legge regionale n. 32/77	» 6.500.000.000
Cap. 04640. — Fondo di anticipazione per interventi a favore dell'agricoltura previsti da provvedimenti nazionali e comunitari	» 500.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 16204	L. 9.500.000.000
Cap. 04616	» 3.000.000.000
Cap. 04714	» 4.000.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 agosto 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. **52.**

Modifica legge regionale 13 marzo 1980, n. 16.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 7 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« In via transitoria, le disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 49 e 97 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, continuano a disciplinare la materia specifica fino all'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici regionali e comunque non oltre il 30 giugno 1982 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 agosto 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. **53.**

Integrazione alla legge regionale n. 66 del 9 giugno 1980, concernente provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 7 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per conseguire le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 66 del 9 giugno 1980, la Regione può concedere, in alternativa ai mutui con mezzi finanziari propri, un concorso sugli interessi originati da mutui di durata fino a trenta anni a tasso agevolato.

La misura del concorso e del tasso a carico del beneficiario è stabilita con la procedura di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 66 del 9 giugno 1980.

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale n. 66 del 9 giugno 1980 è integrato con l'aggiunta, successivamente al quinto comma, dei seguenti altri comma:

« Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le operazioni di acquisto che hanno dato luogo a mutuo a tasso ordinario o a esposizioni debitorie verso il proprietario cedente, sempre che l'acquisto risulti effettuato successivamente alla presentazione della domanda ».

Sono altresì ammissibili ai benefici le domande concernenti l'acquisto di fondi affrancati o riscattati, di cui alle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841. I mutui relativi possono essere concessi anche contestualmente alla affrancazione o al riscatto e tengono conto del residuo debito riveniente da mutui a tasso ordinario già contratti.

Art. 3.

Per l'esercizio 1981 è stabilito un limite di impegno di lire 2.500.000.000 che graverà sul cap. 04305. Per gli esercizi successivi sarà provveduto annualmente sulla base degli impegni assunti nel corso dell'anno. Il cap. 04305 viene integrato nella denominazione con « e di interventi » dopo la parola « rotazione » e con l'aggiunta dopo le parole « l.r. n. 66/80 » delle parole « e successive modifiche ed integrazioni ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 agosto 1981

QUARTA

(5990)

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 agosto 1981, n. **138.**

Interventi per favorire la diffusione di documentazione di interesse regionale e di libri di case editrici siciliane.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 41 *del 29 agosto* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Articolo omesso, in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 2.

(*Articolo omesso, in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 3.

(*Articolo omesso, in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 4.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscrivere sul cap. 37951 per l'acquisto di opere di cultura siciliana pubblicate da case editrici siciliane da distribuire alle biblioteche aperte al pubblico ivi comprese quelle scolastiche.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di (*inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*) lire 300 milioni per le finalità dell'art. 4.

All'onere corrispondente, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 agosto 1981

D'ACQUISTO

ORDILE

(5796)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813010)